

COMUNE DI VICOFORTE
Provincia di Cuneo

**Regolamento imposta comunale sulla pubblicità, del diritto
sulle pubbliche affissioni D.Lgs. 507/93
e disciplina del canone per l'utilizzo degli impianti di
sostegno dei mezzi pubblicitari**

APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERAZIONE N.7 DEL 30.1.2006 e S.M.I

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Gestione del Servizio ed ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 5 Definizione dei mezzi pubblicitari e delle tipologie pubblicitarie-quantità degli impianti
- Art. 6 Gestione del servizio
- Art. 7 Funzionario responsabile

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 8 Oggetto
- Art. 9 Soggetto passivo
- Art. 10 Obbligo della dichiarazione
- Art. 11 Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti
- Art. 12 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 13 Pagamento dell'imposta
- Art. 14 Rettifica e accertamento d'ufficio
- Art. 15 Tariffe
- Art. 16 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 17 Contenzioso
- Art. 18 Divieti generici
- Art. 19 Pubblicità fonica
- Art. 20 Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 21 Sanzioni amministrative

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 22 Oggetto
- Art. 23 Superficie degli impianti
- Art. 24 Ripartizione della superficie degli impianti
- Art. 25 Spazi privati per le affissioni dirette
- Art. 26 Autorizzazione per le affissioni dirette
- Art. 27 Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 28 Consegna del materiale da affiggere
- Art. 29 Annullamento della commissione
- Art. 30 Tariffe
- Art. 31 Riduzione del diritto
- Art. 32 Esenzioni del diritto
- Art. 33 Modalità di pagamento del diritto-recupero somme
- Art. 34 Gestione contabile delle somme riscosse
- Art. 35 Contenzioso
- Art. 36 Sanzioni tributarie ed interessi – sanzioni amministrative

CAPO IV DISCIPLINA DEL CANONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI
SOSTEGNO DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 37 Oggetto
Art. 38 Soggetto passivo
Art. 39 Quantificazione del canone e pagamento

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 40 Rinvio ed altre disposizioni
Art. 41 Pubblicità e variazioni del regolamento
Art. 42 Entrata in vigore
Art. 43 Abrogazioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio Comunale, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 – 37 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
Disciplina inoltre l'applicazione del canone per l'utilizzo degli impianti di sostegno dei mezzi pubblicitari.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito nelle forme previste dall'art. 25 del D.Lgs. 507/93.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate in questo Comune sono soggette rispettivamente ad una imposta, ovvero ad un diritto, secondo le disposizioni del precitato Decreto Legislativo e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del presente regolamento.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 507/93 questo Comune, avendo una popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, appartiene alla Classe V.

ART. 4

TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi vigenti, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

2. Le tipologie dei mezzi pubblicitari, in riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 507/93 e successive modifiche e integrazioni, nonché a quelle contemplate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, sono così classificate:
- 2.1** pubblicità ordinaria: effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai punti successivi;
- 2.2** pubblicità effettuata con veicoli;
- 2.3** pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile o effettuate su schermi o pareti riflettenti;
- 2.4** pubblicità varia effettuata:
- a) con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;
 - b) da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - c) con palloni frenati e simili;
 - d) mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - e) a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

ART.5

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DELLE TIPOLOGIE PUBBLICITARIE- QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

TIPOLOGIA

- 1) Si definisce **mezzo pubblicitario** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività. I mezzi pubblicitari si classificano in:
 - cartelli;
 - insegne d'esercizio
 - altri mezzi pubblicitari.
- 2) Con il termine **altri mezzi pubblicitari** si individua qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia dei prodotti che di attività riferito ai seguenti manufatti:
 - preinsegna
 - striscione, locandina e standardo
 - segno orizzontale reclamistico
 - impianto pubblicitario di servizio
 - impianto di pubblicità o propaganda
- 3) Per una puntuale definizione dei singoli mezzi pubblicitari si fa espresso rinvio al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- a. Il Piano Generale degli Impianti da adibire al servizio pubbliche affissioni, in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art.18 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507 e succ. modifiche, determina la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni in mq.12 per ogni mille abitanti.
- b. Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari è altresì lo strumento che disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari permanenti o temporanei, visibili dagli spazi pubblici, al fine di effettuare un corretto riordino dell'esposizione pubblicitaria sull'aspetto urbanistico della città.

ART.6 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità è effettuato dal Comune in economia diretta.
2. il Comune si riserva la facoltà di affidare in gestione il detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ai soggetti indicati all'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e precisamente:
 - a) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 c. 3) lettera C), della Legge 08.06.1990, n. 142;
 - b) in concessione a Ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507;
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui ai punti a) e b) del comma 2), il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio.

ART. 7 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Amministrazione comunale provvede alla organizzazione e gestione del servizio nel rispetto, oltreché alla normativa di settore vigente, anche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari assicurando la realizzazione delle sue prescrizioni. Nel caso di gestione del servizio in concessione, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi propri della gestione del servizio. Qualora il Comune non provveda all'affidamento a terzi, deve essere designato un funzionario responsabile.
2. Al funzionario responsabile di cui all'art.11 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507 sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1) del presente articolo spettano al concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

4. Nell'espletamento delle attività il concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art.29 del D.Lgs 507/93. di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 8 OGGETTO

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Stabilisce, in particolare le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Codice della Strada, dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal presente regolamento.

ART. 9 SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente 1° comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale o il concessionario del servizio, se trattasi di gestione in concessione, notifica anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, avviso motivato di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

5. Non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità per:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 507/93;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 10 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita domanda – dichiarazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità D.Lgs 507/93 di cui:
 - All'art. 12 – pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto.
 - All'art. 13 – pubblicità effettuata con veicoli.
 - All'art. 14 D.Lgs 507/93 – pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, o altre analoghe strutture

la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui all'art.15, pubblicità varia:
 - a) comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade e piazze;

- b) comma 2 – effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- c) comma 3 – effettuata con palloni frenati e simili;
- d) comma 4 – effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- e) comma 5 – effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs 507/93, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 11

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. Il procedimento consegue ad una istanza da parte di colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, in quanto procedimento attivabile su istanza, di fatto trova applicazione all'art.7 della Legge 241/90 relativa alla comunicazione avvio procedimento.
3. In base all'art.2 della Legge 07/08/1990 n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del presente regolamento è fissato in giorni 60 decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è sospeso fino alla data di produzione della documentazione.
4. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà essere motivata e risultare da atto scritto; nello stesso atto saranno indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
5. Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
6. L'autorizzazione sarà rilasciata dal responsabile del servizio Edilizia Urbanistica, responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Detta autorizzazione sarà rilasciata ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità qualora i mezzi pubblicitari debbano essere

collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

7. Copia dovrà essere trasmessa dal responsabile del servizio Edilizia Urbanistica al funzionario Responsabile di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 12

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è applicata in conformità a quanto stabilisce il D.Lgs. 507/93 ovvero:

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della figura minima piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Trovano applicazione le esenzioni disciplinate dall'articolo 17 del D.Lgs 507/93.

ART. 13

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori l'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a Euro 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31/gennaio, 31/marzo – 30/giugno- 30/settembre.
4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28/01/1988 n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposta istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nei termini di legge.

ART. 14 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 15 TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7,16 e 17 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio a cui è affidato il servizio sulla pubblicità in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 16
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità si effettua su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 17
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria competente.

ART. 18
DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R 16/12/1992 n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R 16/12/1992 n. 495.

ART. 19
PUBBLICITA' FONICA

- 1.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo delle campagne elettorali.
3. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
4. Ai fini di cui all'art. 155 del Codice della Strada, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, non è consentito effettuare pubblicità fonica; possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di P.S. o dal Sindaco.

5. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.
6. E' fatto divieto di esercitare pubblicità fonica dalle ore 22.00 alle ore 08.00

ART. 20

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva presentazione della dichiarazione di cui all' art. 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa con un minimo di € 51,64.
2. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti e della sanzione.
3. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell' eseguito pagamento.
4. Le violazioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 23 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507 nonché quelle previste dai Decreti Legislativi 18.12.1997 n. 472 e 473 e s.m.i., e dalla Legge 27.7.2000 n. 212.

ART. 21

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nel provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all' ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 22 OGGETTO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costruiti.

ART. 23 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI (ART.18, c.3, del D.Lgs. 15/11/93 N. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in misura non inferiore al limite minimo imposto dal D.Lgs 507/93 pari a mq. 12 (dodici) per ogni mille abitanti.
2. Il piano generale degli impianti determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 24 RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI (ART.3, c.3, del D.Lgs. 15/11/93 N. 507)

1. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura commerciale, politica, necrologa, di associazione.	90%
b) per l'affissione diretta di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 e 20/bis del D.Lgs. 507/93	<u>10%</u>
	100%
2. Ai fini della ripartizione di cui al primo comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 25 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

ART. 26
AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:
 - della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato.
 - relazione sulle caratteristiche dell'impianto.
 - planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare.
 - disegno dell'impianto.
3. L'autorizzazione, accertato il rispetto delle norme di tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal responsabile del servizio Edilizia Urbanistica.
4. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7.8.1990 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in sessanta giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di sessanta giorni.
5. Per quanto riguarda l'affissione diretta di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 507/93 in forma gratuita, la richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 507/93, deve avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento, per la fattispecie in esame il comune non fornisce personale per l'affissione.

ART. 27
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della domanda.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera a causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.
8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
9. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
10. Con la comunicazione di cui ai precedenti 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti, sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità sempre solidale, a norma del presente Regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta a favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 28

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Il richiedente è colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 29

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate nella misura del 50%.
2. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 25 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
3. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

ART. 30 TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs 15.11.1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 31 RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21 del Decreto Legislativo 507/93;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 32 ESENZIONI DEL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni quelle effettuate ai sensi dell'articolo 20 bis del D.Lgs. 507/1993 e quelle che seguono:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART.33
MODALITA' DI PAGAMENTO DEL DIRITTO-RECUPERO SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.9 del D.Lgs n. 507/93.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs n. 507/93.

ART. 34
GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art.35 comma 4, del D.Lgs n. 507/93.

ART.35
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria competente.

ART.36
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs n. 507/93 nonché quelle previste dai Decreti Legislativi 18.12.1997 n. 472 e 473 e s.m.i., e dalla Legge 27.7.2000 n. 212.

CAPO IV

DISCIPLINA DEL CANONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI SOSTEGNO DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 37 OGGETTO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione del canone per l'utilizzo degli impianti di sostegno dei mezzi pubblicitari di proprietà comunale.

ART.38 SOGGETTO PASSIVO

1. Il debitore del canone per l'utilizzo degli impianti di sostegno dei mezzi pubblicitari è il soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, qualora utilizzi come mezzo di sostegno impianti di proprietà comunale installati su suolo pubblico.

ART.39 QUANTIFICAZIONE DEL CANONE E PAGAMENTO

1. Il canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario così come definito ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, nella misura prevista da apposita deliberazione della Giunta Comunale che tenga conto dei costi sostenuti per installazione, gestione e oneri connessi (es.attivazione polizza R.C.).
2. L'importo calcolato su base annua, va versato prima di ritirare il provvedimento di autorizzazione di cui all'art.10 del presente regolamento, mediante versamento su c/c postale intestato al Comune di Vicoforte.
3. Negli anni successivi a quello dell'autorizzazione il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio e l'attestazione o la ricevuta devono essere esibite per eventuali controlli.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 40

RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs n. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 41

PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART. 42

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2006.

ART. 43

ABROGAZIONI

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

